

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N 301)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1958
(V. Stampato n. 522)*

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(SPATARO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SIMONINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 DICEMBRE 1958

**Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale
del medio e dell'alto Adriatico**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato ad affidare all'industria privata, mediante pubblica gara o a licitazione privata, con decorrenza dal 1° luglio 1959, l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale di cui all'articolo 2.

Art. 2.

I servizi marittimi sovvenzionati di cui all'articolo 1 comprendono i seguenti settori:

E) medio Adriatico;

F) alto Adriatico.

All'aggiudicazione di ciascuno dei predetti gruppi di servizi si procederà con gare separate.

Art. 3.

Le linee dei settori di cui all'articolo 2 e la periodicità delle stesse dovranno essere le seguenti:

Settore « E » (Medio Adriatico):

Linea E-1 — Itinerario: Ancona, Lussino, Fiume, Pola, Trieste, Venezia, Ancona;

periodicità: settimanale;

periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Linea E-2 — Itinerario: Ancona, Rimini, Ravenna, Venezia, Trieste, Pola, Fiume, Lussino, Ancona;

periodicità: settimanale;

periodo di esercizio: dal 1° aprile al 31 ottobre.

Linea E-3 — Itinerario: Ancona, Zara, Sebenico, Spalato, Gravosa e viceversa;

periodicità: settimanale;

periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre. Dal 1° giugno al 30 settembre il servizio ha inizio da Venezia.

Settore « F » (Alto Adriatico):

Linea F-1 — Itinerario: Trieste, Grado e viceversa;

periodicità: giornaliera;

periodo di esercizio: dal 16 maggio al 30 settembre.

Linea F-2 — Itinerario: Trieste, Capodistria, Pirano, Umago e viceversa;

periodicità: pentasettimanale, con scali quadrisettimanali in andata e ritorno ad Isola e prolungamento settimanale a Cittanova;

periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Linea F-3 — Itinerario: Trieste, Capodistria, Pirano, Parenzo (facoltativo), Rovigno (facoltativo), Pola e viceversa;

periodicità: settimanale;

periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Linea F-4 — Itinerario: Trieste, Muggia, Capodistria e viceversa;

periodicità: giornaliera;

periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Linea F-5 — Itinerario: Trieste, Grignano, Sistiana e viceversa;

periodicità: giornaliera;

periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 agosto.

Art. 4.

Le convenzioni da stipularsi con gli assuntori dei servizi previsti dalla presente legge avranno una durata di venti anni e saranno regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, relativa

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale dei settori A, B, C, e D.

Art. 5.

Gli assuntori dei servizi di cui alla presente legge dovranno mantenere in servizio il personale amministrativo e di stato maggiore iscritto nei ruoli organici degli attuali concessionari, in conformità della riparti-

zione e delle modalità che verranno stabilite dal Ministro per la marina mercantile.

Il personale suddetto conserverà il grado e l'anzianità conseguiti durante il servizio prestato con i precedenti concessionari.

È escluso dal passaggio ai nuovi concessionari e dall'inquadramento nei ruoli organici di cui al comma precedente il personale che entro il 30 giugno 1959 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.